



Decreto Applicativo 1

Capo I- Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(FondInps)

Decreto Applicativo 2

“Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile” (Fondo Tesoreria)

Capo I- Espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando



Art. 1

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

1. I lavoratori dipendenti del **settore privato**, esclusi i lavoratori domestici, **che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006**, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare o di mantenere il TFR secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.(azienda)

Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di **esplicito conferimento** del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, **a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Decreto; in tal caso, **l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato,**

Lettere b) e c) in caso di tacito conferimento del TFR



Art. 1
Modalità di espressione della volontà del
lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

Art. 1

**Modalità di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando**

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio **in data successiva al 31 dicembre 2006**, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. **Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2**

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, **a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore**, provvede al versamento del TFR a tale forma, **unitamente agli altri contributi** eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e **in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);**



Art. 1

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

6 Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegato al presente decreto entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR (Moduli TFR 1 e TFR 2)

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a.....,
nato/a a..... il....., codice fiscale,
dipendente del...

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata **ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.**(vale sempre anche per i lavoratori che sono assunti dopo il 31 dicembre 2006 - modTFR2)*

Importante:

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene



Articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Modalità di scelta tacita

Se la/il lavoratrice/lavoratore **non esprime alcuna volontà** il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando



alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondo negoziale) salvo sia intervenuto diverso accordo che ne prevede la destinazione ai

- Fondi istituiti o promossi dalle Regioni
- Fondi aperti ad adesione collettiva

- in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive nell'ambito della stessa azienda il TFR va **a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda**
- qualora non applicabili le disposizioni precedenti il TFR va a **FondInps (gestito come le forme collettive)**



Sezione 1 (non iscritto alla P.C. post 93)

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il TFR ad una forma pensionistica complementare, dispongono una delle due opzioni:

✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dal periodo di paga in corso dalla presente data, alla seguente forma pensionistica complementare
.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.
(1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il TFR che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.



Sezione 2 (iscritto alla P.C. ante 93)

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993**, che alla data del 31 dicembre 2006 **versino** il TFR ad una forma pensionistica complementare, dispongono una delle due opzioni:

- ✓ **venga confermata** la destinazione del TFR al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista dalla presente data; (2)
- ✓ **venga conferita** al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del TFR, **anche la quota residua del TFR** che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso dalla presente data.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il TFR che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.



Sezione 3 (non iscritto alla P.C. ma esiste il Fondo Contrattuale- ante 93)

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993**, che alla data del 31 dicembre 2006 **non versino** il TFR ad una forma pensionistica complementare e **ai quali si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, **dispongono una delle tre opzioni:**

✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;

✓ **venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi**, a decorrere dal periodo di paga in corso dalla presente data, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dal periodo di paga in corso dalla presente data, alla seguente forma pensionistica complementare....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il TFR che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.



Modulo TFR 1 LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Sezione 4 (non iscritto alla P.C. e non esiste il Fondo Contrattuale- ante 93)

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993**, che alla data del 31 dicembre 2006 **non versino** il TFR ad una forma pensionistica complementare e ai quali **non si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR, **dispongono una delle tre opzioni**

✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)

✓ **venga conferito nella misura del%** (3) a decorrere dal periodo di paga in corso dalla presente data, alla seguente forma pensionistica complementare
....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....
....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../../.....;

(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il TFR che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.



Sezione 1

I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 dispongono una delle due opzioni

✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dalla presente data, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito



Sezione 2

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993**, ai quali **si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, contrassegnano una delle tre opzioni

- ✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- ✓ **venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi**, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ,alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)
- ✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare , alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.



Sezione 3

I lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993**, ai quali **non si applichino** accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, contrassegnano una delle tre opzioni

✓ **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice; (1)

✓ **venga conferito nella misura del% (3)** a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../..., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

✓ **venga integralmente conferito**, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../.../...;
(allegare la copia del modulo di adesione della forma pensionistica prescelta)

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.



Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(*FondInps*)

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo; (*modalità tacita*)

Art .2 Si costituisce FondInps presso l'Inps , forma di previdenza complementare a contribuzione definita.



Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(*FondInps*)

Art. 3

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.**
- 2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.**
- 3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.**
- 4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.**



Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(**FondInps**)

Art. 6

Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, l'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, **secondo le modalità tacite** di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS **una quota di contribuzione a proprio carico** nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.
3. L'aderente ha la facoltà di **sospendere e di riattivare successivamente**, secondo le modalità determinate dal Regolamento di FONDINPS, **la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo**, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7 lettera b), n. 3, del Decreto, **del versamento del TFR maturando**.



Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(**FondInps**)

Art. 4

Comitato Amministratore

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato è composto **da 9 componenti**, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, **con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro**. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato **restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte**, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, **è nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS**, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'articolo 4 comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato Amministratore di FONDINPS **assiste il Direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato**.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del Responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del Codice Civile.



Capo II- Forma pensionistica complementare presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale(**FondInps**)

Art. 7

Scelte di investimento

1. Il TFR conferito **tacitamente è destinato**, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del Decreto.**(comparto garantito)**
2. FONDINPS **può articolarsi in più comparti** la cui politica di investimento è deliberata dal Comitato di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. L'aderente può successivamente decidere di **variare il comparto** di destinazione, nel rispetto del periodo **minimo di un anno di permanenza nel comparto.**

Art. 8

Portabilità

1. Nel rispetto dell'articolo 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS **può essere trasferita**, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che **sia trascorso almeno un anno dall'adesione.**



Decreto Tesoreria

Articolo 1

1. Il Fondo istituito all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun **lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di seguito denominato decreto.

2. La retribuzione da prendere a riferimento **ai fini del calcolo** del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297^[P1], dovuto per ciascun lavoratore.

^[P1]Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa.

Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.



Decreto Tesoreria

Articolo 1

5. **Sono obbligati** al versamento del contributo **i datori di lavoro del settore privato**, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze **almeno 50 addetti**, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto, l'articolo 2120 del codice civile.



Decreto Tesoreria

Articolo 1

7. Nel predetto limite (50) devono essere computati **tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile.** Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Inps apposita dichiarazione.



Decreto Tesoreria

Articolo 1

8. L'obbligo contributivo da parte del datore al fondo di Tesoreria non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore ai tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i Ccnl prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di tfr ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.